



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO CONSILIARE 28 gennaio 2010 n. 24

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto il combinato disposto dell'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e dell'articolo 11, comma 2, della Legge Qualificata n. 186/2005;  
Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.22 del 21 gennaio 2010;  
Valendo Ci delle Nostre Facoltà;  
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare:*

**RATIFICA ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO E  
IL GOVERNO DEL PRINCIPATO DI ANDORRA SULLO SCAMBIO DI  
INFORMAZIONI IN MATERIA FISCALE E RELATIVO PROTOCOLLO, FIRMATI A  
SAN MARINO IL 21 SETTEMBRE 2009**

**Articolo Unico**

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo tra il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo del Principato di Andorra sullo scambio di informazioni in materia fiscale (Allegato A e relativo Protocollo (Allegato B), firmati a San Marino il 21 settembre 2009), a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo medesimo.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 28 gennaio 2010/1709 d.F.R.*

**I CAPITANI REGGENTI**  
*Francesco Mussoni – Stefano Palmieri*

**IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI**  
*Valeria Ciavatta*

ACCORDO

TRA

IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA DI SAN MARINO

E

IL GOVERNO DEL  
PRINCIPATO DI ANDORRA

SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN  
MATERIA FISCALE

Il Governo della Repubblica di San Marino, da una parte,

e

il Governo del Principato di Andorra, dall'altra parte,

qui di seguito concordemente denominate "le Parti",

considerato che la Repubblica di San Marino e il Principato di Andorra desiderano facilitare lo scambio di informazioni in materia fiscale,

**Le Parti hanno convenuto quanto segue:**

#### **Articolo 1**

##### **Oggetto e portata dell' Accordo**

Le Parti Contraenti, attraverso le rispettive autorità competenti, presteranno reciproca assistenza mediante lo scambio di informazioni verosimilmente rilevanti per l'amministrazione o l'applicazione della legislazione interna delle Parti Contraenti che concernono le imposte contemplate nel presente Accordo, ivi comprese le informazioni verosimilmente rilevanti per la determinazione, l'accertamento o la riscossione dell'imposta per quanto concerne le persone soggette a tali imposte, ovvero per le investigazioni o i procedimenti in materia fiscale riguardanti tali persone. Le informazioni saranno scambiate in conformità al le disposizioni del presente Accordo e saranno trattate come riservate ai sensi dell'Articolo 8.

**Articolo 2**  
**Giurisdizione**

Una Parte richiesta non è obbligata a fornire informazioni che non sono detenute dalle proprie autorità, che non sono in possesso di persone che si trovano sotto la sua giurisdizione o che non possono essere ottenute da persone che si trovano sotto la sua giurisdizione.

**Articolo 3**  
**Imposte contemplate**

1. Il presente Accordo si applica alle seguenti imposte applicate da o per conto delle Parti Contraenti:

a) per quanto concerne la Repubblica di San Marino:

- l'imposta generale sul reddito;

b) per quanto concerne il Principato di Andorra:

- l'imposta sulle trasmissioni patrimoniali immobiliari (« *impost sobre les transmissions patrimonials immobiliàries* »);
- l'imposta sulle plusvalenze nelle trasmissioni patrimoniali immobiliari (*impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries*) e le imposte dirette fissate dalla legge.

2. Il presente Accordo si applica anche ad ogni altra imposta di natura identica o analoga istituita successivamente alla data di sottoscrizione del presente Accordo, in aggiunta a, o in luogo delle imposte esistenti qualora le Parti Contraenti, attraverso le proprie autorità competenti, lo convengano. L'autorità competente di ciascuna Parte Contraente comunicherà all'altra eventuali modifiche sostanziali della propria legislazione che influiscano sugli obblighi previsti dal presente Accordo.

**Articolo 4**  
**Definizioni**

1. Nel presente Accordo:

- a) per "San Marino" si intende la Repubblica di San Marino, intesa in senso geografico; tale termine designa il territorio della Repubblica di San Marino, ivi compresa ogni altra area su cui la Repubblica di San Marino esercita i propri diritti sovrani o la propria giurisdizione, in conformità al diritto internazionale.
- b) per "Andorra" si intende il Principato di Andorra, inteso in senso geografico; tale termine designa il territorio del Principato di Andorra, ivi compreso tutti gli spazi sui quali il Principato di Andorra esercita i propri diritti sovrani o la propria giurisdizione, in conformità al diritto internazionale
- c) con il termine "fondo o schema di investimento collettivo" si intende qualsiasi strumento di investimento collettivo, indipendentemente dalla sua forma giuridica.
- d) con il termine "fondo o schema di investimento collettivo pubblico" si intende qualsiasi fondo o schema di investimento collettivo nel quale l'acquisto, la vendita o il riscatto delle azioni o altre partecipazioni non sono implicitamente o esplicitamente limitati ad un ristretto gruppo di investitori;
- e) con il termine "società" si intende qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
- f) con il termine "autorità competente" si intende:
  - (i) per quanto riguarda San Marino, il Segretario di Stato per le Finanze o suo rappresentante autorizzato, e
  - (ii) per quanto riguarda Andorra, il Ministro delle Finanze o suo

rappresentante autorizzato;

- g) con il termine "legislazione penale" si intende ogni disposizione penale considerata tale ai sensi della legislazione interna, indipendentemente dal fatto che sia contemplata dalla legislazione fiscale, dal codice penale o da altre disposizioni legislative;
- h) con il termine "in materia fiscale penale" si intendono le questioni fiscali che implicano una condotta dolosa, precedente o successiva all'entrata in vigore del presente Accordo, perseguibile ai sensi della legislazione penale della Parte richiedente;
- i) con il termine "informazione" si intende ogni fatto, dichiarazione o documentazione in qualsiasi forma;
- j) con il termine "misure di raccolta delle informazioni" si intendono le disposizioni legislative e regolamentari e le procedure amministrative o giudiziarie che consentono alla Parte richiesta di ottenere e fornire le informazioni richieste;
- k) con il termine "persona" si intende una persona fisica, una società o ogni altra associazione o gruppo di persone;
- l) con il termine "classe principale di azioni" si intende la classe o le classi di azioni rappresentanti la maggioranza dei diritti di voto e del valore della società;
- m) con il termine "società quotata" si intende qualsiasi società la cui principale classe di azioni è quotata in una borsa valori riconosciuta e sempre che le azioni quotate in borsa possano essere prontamente acquistate o vendute dal pubblico. Le azioni possono essere acquistate o vendute "dal pubblico" se la compravendita di azioni non è implicitamente o esplicitamente limitata ad un ristretto gruppo di investitori;

- n) con il termine "borsa valori riconosciuta" si intende qualsiasi borsa valori riconosciuta come tale dalle autorità competenti delle Parti Contraenti;
- o) con il termine "Parte richiesta" si intende la Parte Contraente al presente Accordo alla quale si richiede di fornire informazioni oppure che ha fornito informazioni in risposta ad una richiesta;
- p) con il termine "Parte richiedente" si intende la Parte Contraente al presente Accordo che presenta una richiesta di informazioni o che ha ricevuto delle informazioni dalla Parte richiesta;
- q) con il termine "imposta" si intende qualsiasi imposta contemplata nel presente Accordo.

2. Per l'applicazione del presente Accordo in ogni momento ad opera di una Parte Contraente, qualsiasi termine o espressione non definito nell'Accordo stesso, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, ha il significato ad esso attribuito in quel momento dalla legislazione di detta Parte, in quanto il significato ad esso attribuito dalla legislazione fiscale applicabile di detta Parte prevale sul significato ad esso attribuito ai sensi di ogni altra normativa di detta Parte.

## **Articolo 5**

### **Scambio di informazioni su richiesta**

1. L'autorità competente della Parte richiesta fornirà, su richiesta della Parte richiedente, le informazioni di cui all'Articolo 1. Tali informazioni saranno scambiate indipendentemente dal fatto che la Parte richiesta ne abbia necessità per i propri fini fiscali interni e indipendentemente dal fatto che la condotta soggetta a verifica costituisca reato ai sensi della legislazione della Parte richiesta, purché tale condotta sia stata posta in essere sul territorio di quest'ultima Parte. L'autorità competente della Parte richiedente avanzerà la richiesta di

informazioni ai sensi del presente articolo solo qualora non sia in grado di ottenere dette informazioni mediante altri mezzi, salvo il caso in cui il ricorso a tali altri mezzi comporti difficoltà sproporzionate.

2. Se le informazioni in possesso dell'autorità competente della Parte richiesta non sono sufficienti a soddisfare la richiesta di informazioni, la Parte richiesta utilizzerà tutte le rilevanti misure per la raccolta di informazioni al fine di fornire alla Parte richiedente le informazioni richieste, anche nel caso in cui la Parte richiesta non necessiti di tali informazioni per i propri fini fiscali interni.

3. Se specificatamente richiesta dall'autorità competente della Parte richiedente, l'autorità competente della Parte richiesta fornirà le informazioni ai sensi del presente Articolo, nei limiti consentiti dalla legislazione interna, sotto forma di deposizioni di testimoni e copie autenticate di documenti originali.

4. Nonostante disposizioni contrarie della propria legislazione interna, ciascuna Parte ha l'autorità, con riserva di quanto disposto dagli articoli 1 e 2 del presente Accordo, di ottenere e di fornire:

- a) informazioni detenute da banche, altre istituzioni finanziarie, trust, fondazioni e ogni altra persona che agisce in qualità di mandatario o di fiduciario;
- b) informazioni riguardanti la proprietà di società, società di persone, fondi di investimento collettivo, trusts, fondazioni e altre persone, ivi comprese informazioni riguardanti tutte quelle persone che fanno parte di una catena proprietaria, e
  - (i) per quanto concerne i fondi di investimento collettivo, le informazioni sulle azioni, quote e altre partecipazioni;
  - (ii) per quanto concerne le società fiduciarie (trusts), le informazioni sui fiducianti (settlers), sugli amministratori fiduciari (trustees), sui protettori e sui beneficiari;



- (iii) per quanto concerne le fondazioni, le informazioni sui fondatori, i membri del consiglio della fondazione e i beneficiari; e
- (iv) per quanto concerne le persone che non sono né fondi di investimento collettivo, né società fiduciarie, né fondazioni, le informazioni equivalenti a quelle menzionate ai punti da (i) a (iii).

5. Qualsiasi richiesta di informazioni sarà formulata nella maniera più dettagliata possibile e specificherà, per iscritto:

- a) l'identità della persona oggetto di esame o verifica, così come tutta la documentazione probante e altri elementi circostanziati sui quali si fonda la richiesta;
- b) il periodo per il quale le informazioni vengono richieste;
- c) la natura delle informazioni richieste e la forma in cui la Parte richiedente desidera riceverle;
- d) il fine fiscale per il quale si richiedono le informazioni;
- e) le ragioni che portano a ritenere che le informazioni richieste siano verosimilmente rilevanti per l'amministrazione o per l'applicazione, da parte della Parte richiedente, delle imposte di cui all'articolo 3 per quanto concerne le persone identificate al punto (a) del presente paragrafo;
- f) i motivi per i quali si ritiene che le informazioni richieste si trovino nella Parte richiesta, o che siano in possesso di una persona che rientra nella giurisdizione della Parte richiesta, o che possano essere ottenute da una persona che rientra nella giurisdizione della Parte richiesta;
- g) se conosciuti, il nome e l'indirizzo di ogni persona ritenuta essere in possesso delle informazioni richieste;

h) una dichiarazione attestante che la richiesta è effettuata in conformità alla legislazione e alle pratiche amministrative della Parte richiedente; che, se le informazioni richieste fossero state disponibili nell'ambito della giurisdizione della Parte richiedente, l'autorità competente di detta Parte sarebbe stata in grado di ottenerle ai sensi della sua legislazione o nel normale corso delle pratiche amministrative; che la richiesta è effettuata in conformità al presente Accordo;

i) una dichiarazione attestante che la Parte richiedente ha esaurito tutti i mezzi disponibili sul proprio territorio per ottenere le informazioni, ad eccezione di quelli che avrebbero comportato difficoltà sproporzionate.

6. L'autorità competente della Parte richiesta darà conferma di ricezione della richiesta all'autorità competente della Parte richiedente; informerà quest'ultima di eventuali ritardi imprevisti nella raccolta delle informazioni richieste e si impegnerà a trasmettere le informazioni richieste alla Parte richiedente nel più breve tempo possibile.

#### Articolo 6

##### Verifiche fiscali all'estero

1. L'autorità competente della Parte richiedente può richiedere all'autorità competente della Parte richiesta di consentire ai suoi rappresentanti di entrare nel territorio della Parte richiesta per interrogare individui ed esaminare documenti con il preventivo consenso scritto degli individui stessi o di altre persone interessate. L'autorità competente della Parte richiedente notificherà all'autorità competente della Parte richiesta la data e il luogo della verifica prevista con gli individui interessati.

2. Su richiesta dell'autorità competente della Parte richiedente, l'autorità competente della Parte richiesta può consentire ai rappresentanti dell'autorità competente della Parte richiedente di essere presenti all'effettuazione della verifica fiscale sul territorio della Parte richiesta.

3. Se la richiesta di cui al paragrafo 2 viene accolta, l'autorità competente della Parte richiedente che effettua la verifica notificherà quanto prima all'autorità competente della Parte richiedente: la data ed il luogo della verifica, l'autorità o la persona autorizzata all'effettuazione della verifica nonché le procedure e le condizioni richieste dalla Parte richiedente per l'effettuazione della verifica. Tutte le decisioni inerenti all'effettuazione della verifica fiscale sono di competenza della Parte richiedente, la quale effettua la verifica.

#### Articolo 7

##### Possibilità di rifiutare una richiesta

1. L'autorità competente della Parte richiedente può rifiutare di prestare assistenza:

- a) qualora la richiesta non sia effettuata in conformità al presente Accordo;
- b) qualora la Parte richiedente non abbia esaurito tutti i mezzi a sua disposizione per l'ottenimento delle informazioni sul suo territorio, tranne il caso in cui il ricorso a tali mezzi comportasse difficoltà sproporzionate; o
- c) qualora la comunicazione delle informazioni fosse contraria all'ordine pubblico.

2. Le disposizioni del presente Accordo non obbligano la Parte richiedente a fornire le informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale o processo commerciale. Nonostante quanto sopra, le informazioni di cui all'Articolo 5, paragrafo 4, non saranno considerate come segreto o processo commerciale semplicemente per il solo fatto di rispettare i requisiti previsti in quel paragrafo.

3. Una richiesta di informazioni non può essere respinta adducendo il motivo che il credito fiscale che ha dato luogo alla richiesta è oggetto di contenzioso.

4. La Parte richiedente può rifiutare una richiesta di informazioni se le informazioni sono richieste dalla Parte richiedente per l'applicazione o l'esecuzione di una disposizione della legislazione fiscale della Parte richiedente, o altro adempimento connesso, che discrimina un cittadino della Parte richiedente rispetto a un cittadino della Parte richiedente, in presenza delle

medesime circostanze.

#### **Articolo 8** **Riservatezza**

Le informazioni ricevute da una Parte Contraente ai sensi del presente Accordo saranno considerate riservate e potranno essere divulgate soltanto nei confronti di persone o autorità (inclusi gli organi giudiziari e amministrativi) sotto la giurisdizione della Parte Contraente, interessate dalla verifica, riscossione o esecuzione delle imposte di cui al presente Accordo, ovvero dall'azione penale o dalle decisioni in materia di ricorso relativamente a dette imposte. Tali persone o autorità utilizzeranno siffatte informazioni solo per questi scopi e le potranno divulgare nel corso di procedimenti giudiziari pubblici o nell'ambito di decisioni giudiziarie. Le informazioni non potranno essere rese note a nessuna altra persona, entità o autorità, ovvero a nessuna altra autorità straniera senza l'espresso consenso scritto dell'autorità competente della Parte richiesta.

#### **Articolo 9** **Spese**

A meno che le autorità competenti delle Parti Contraenti non si accordino diversamente, le spese indirette sostenute per fornire l'assistenza saranno a carico della Parte richiesta, mentre le spese dirette sostenute per fornire l'assistenza (ivi compresi le spese risultanti dal ricorso a consulenti esterni nell'ambito del contenzioso o ad altri fini) saranno a carico della Parte richiedente. Le autorità competenti si consulteranno periodicamente in merito al presente articolo, in particolare, l'autorità competente della Parte richiesta si consulterà in anticipo con l'autorità competente della Parte richiedente qualora la concessione delle informazioni, per quanto riguarda una specifica richiesta, possa dare luogo a costi notevoli.

#### **Articolo 10** **Procedura amichevole**

1. Laddove insorgano, tra le Parti Contraenti, dubbi o difficoltà in merito all'applicazione

o interpretazione dell'Accordo, le autorità competenti dovranno cercare di risolvere la questione mediante procedura amichevole.

2. In aggiunta alla composizione amichevole di cui al paragrafo 1, le autorità competenti delle Parti Contraenti possono determinare, di comune accordo, le procedure da utilizzare conformemente agli Articoli 5, 6 e 9.

3. Le autorità competenti delle Parti Contraenti possono comunicare tra loro direttamente al fine di raggiungere un accordo ai sensi del presente articolo.

#### **Articolo 11**

##### **Entrata in vigore**

Ciascuna Parte Contraente notificherà all'altra l'avvenuto completamento delle procedure previste dalla sua legislazione per l'entrata in vigore del presente Accordo. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della seconda notifica e avrà effetto:

- a) con riferimento alla materia fiscale penale, a partire da tale data;
- b) con riferimento a tutte le altre questioni di cui all'articolo 1, per tutti i periodi d'imposta che iniziano a partire dal 1° gennaio dell'anno immediatamente successivo a quello dell'entrata in vigore dell'Accordo ovvero, laddove non vi sia alcun periodo d'imposta, per tutte le imposte che insorgono dal 1° gennaio dell'anno immediatamente successivo a quello dell'entrata in vigore dell'Accordo.

#### **Articolo 12**

##### **Denuncia**

1. Ciascuna delle Parti Contraenti può denunciare il presente Accordo mediante notifica scritta.

2. Tale denuncia avrà effetto a partire dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica di denuncia da parte dell'altra Parte Contraente. Tutte le richieste ricevute fino alla data effettiva di denuncia saranno trattate conformemente al presente Accordo.

4. La Parte Contraente che denuncia l'Accordo resterà vincolata alle disposizioni dell'articolo 8 con riguardo alle informazioni ottenute in applicazione del presente Accordo.

IN FEDE DI CIO', i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a San Marino il 21 settembre 2009, in duplice copia, in lingua italiana, catalana e francese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza fra i testi, la lingua francese prevale.

Per il Governo  
della Repubblica di San Marino

Per il Governo  
del Principato di Andorra,

Antonella Mularoni  
Segretario di Stato per gli Affari Esteri,  
gli Affari Politici, le Telecomunicazioni  
e i Trasporti



Xavier Espot  
Ministro per gli Affari Esteri  
e le Relazioni Istituzionali



## PROTOCOLLO

Contestualmente alla firma dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo del Principato di Andorra per lo scambio di informazioni in materia fiscale, le Parti convengono che le disposizioni qui appresso fanno parte integrante dell'accordo:

"San Marino e il Principato di Andorra confermano il loro impegno a negoziare una convenzione per evitare le doppie imposizioni non appena sarà definito il quadro legislativo in materia fiscale del Principato di Andorra. Tale convenzione dovrà stabilire la procedura amministrativa dello scambio di informazioni in materia fiscale e sostituirà il presente Accordo. Il negoziato sarà avviato nel corso dell'anno successivo all'adozione, da parte del Parlamento andorrano, di una legge relativa all'introduzione nel Principato di Andorra di un'imposta sugli utili delle società."

In fede di ciò, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale fine dalle Parti, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a San Marino il 21 settembre 2009, in duplice esemplare, nelle lingue italiana, catalana e francese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenza fra i testi, la lingua francese prevale.

Per il Governo  
della Repubblica di San Marino

Per il Governo  
del Principato di Andorra,

Antonella Mularoni  
Segretario di Stato per gli Affari Esteri,  
gli Affari Politici, le Telecomunicazioni  
e i Trasporti



Xavier Espot  
Ministro per gli Affari Esteri  
e le Relazioni Istituzionali

